

LEGGE 111 del 15/07/2011

disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

PRIME INDICAZIONI SUGLI INTERVENTI

IN MATERIA PREVIDENZIALE

PRIMA PARTE

La legge n. 111 del 15 luglio 2011, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 98 del 6 luglio u.s., è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 ed è entrata in vigore il 17 luglio 2011, giorno successivo alla sua pubblicazione.

L'attacco speculativo all'economia italiana e l'esigenza di contrastare, in questo quadro, la crescita degli interessi sul debito pubblico ha agevolato l'approvazione rapida di una manovra socialmente ingiusta, che pesa sui ceti popolari e che in un nuovo contesto politico dovrà essere profondamente modificata.

L'esigenza di ridurre significativamente, in tempi brevi, la spesa pubblica si è tradotta in tagli pesanti in campo previdenziale, assistenziale e sanitario, con una forte riduzione dei diritti.

Con la nota che segue ci proponiamo di effettuare una prima illustrazione dei contenuti della legge, con particolare attenzione alle materie richiamate, rinviando gli approfondimenti che predisporremo anche alla luce delle indicazioni operative che verranno emanate dagli enti previdenziali.

1. MODIFICHE PER CHI DEVE ANDARE IN PENSIONE

1.1 - Anticipo al 2013 dell'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita

L'art. 12, commi da 12-bis a 12-quinques della legge n. 122/2010 ha introdotto un adeguamento automatico dei requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di anzianità, di vecchiaia e dell'assegno sociale, in ragione dell'incremento della speranza di vita, confermando l'art. 22-ter, comma 2, del DL n. 78/2009, convertito con modificazioni in legge n. 102/2009.

Il suddetto dispositivo prevedeva un primo innalzamento dell'età pensionabile, non superiore a tre mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un secondo adeguamento dal 1° gennaio 2019 ed i successivi adeguamenti con cadenza triennale.

La legge n. 111 anticipa il primo adeguamento dell'età al 2013 e dei successivi con cadenza triennale.

L'innalzamento dell'età anagrafica interessa il pensionamento di vecchiaia e quello di anzianità sia nel sistema retributivo che in quello contributivo e riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici, dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi, ad esclusione dei lavoratori per i quali al compimento dell'età pensionabile viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa.

Per quanto riguarda la pensione di anzianità, l'innalzamento del requisito anagrafico comporta il corrispondente incremento della quota (nel 2013 i requisiti minimi per perfezionare il diritto a pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti saranno di almeno 35 anni di contribuzione, con almeno 61 anni e 3 mesi di età e quota 97 e 3 mesi).

L'adeguamento dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita agisce anche sul requisito anagrafico per l'assegno sociale. Ciò vuol dire che dal 1° gennaio 2013 per conseguire tale prestazione saranno richiesti 65 anni e 3 mesi.

L'incremento dei requisiti di età legati alla speranza di vita a 65 anni, stimati nella relazione tecnica al maxi-emendamento sulla base dello scenario demografico Istat, sono di 3 mesi nel 2013, di 4 mesi dal 2016 (nella relazione tecnica al DL 98 erano 3 mesi) e di ulteriori 4 mesi per ogni triennio successivo a decorrere dal 2019 fino al 2030.

Nella tabella che segue si riportano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità con gli incrementi di età stimati dal Governo nella relazione tecnica.

Tab.1

Anno	Pensioni di Anzianità					
	Dipendenti privati e pubblici			autonomi		
	Età minima (anni e mesi)	Contributi minimi (anni)	Quota	Età minima (anni e mesi)	Contributi minimi (anni)	Quota
2011	60	35	96	61	35	97
2012	60	35	96	61	35	97
2013	61 e 3	35	97 e 3	62 e 3	35	98 e 3
2014	61 e 3	35	97 e 3	62 e 3	35	98 e 3
2015	61 e 3	35	97 e 3	62 e 3	35	98 e 3
2016	61 e 7	35	97 e 7	62 e 7	35	98 e 7
2017	61 e 7	35	97 e 7	62 e 7	35	98 e 7
2018	61 e 7	35	97 e 7	62 e 7	35	98 e 7
2019	61 e 11	35	97 e 11	62 e 11	35	98 e 11

La pensione decorrerà trascorsi 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per gli autonomi ed i parasubordinati, dalla data di maturazione dei requisiti.

I requisiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia dopo le modifiche con gli incrementi stimati dal Governo sono quelli riportati nella tabella che segue.

Tab.2

Anno	Pensioni di Vecchiaia		
	Donne		Uomini
	Dipendenti private e autonome	Dipendenti pubbliche	Dipendenti privati e pubblici, autonomi
	Età (anni e mesi)	Età (anni e mesi)	Età (anni e mesi)
2011	60	61	65
2012	60	65	65
2013	60 e 3	65 e 3	65 e 3
2014	60 e 3	65 e 3	65 e 3
2015	60 e 3	65 e 3	65 e 3
2016	60 e 7	65 e 7	65 e 7
2017	60 e 7	65 e 7	65 e 7
2018	60 e 7	65 e 7	65 e 7
2019	61 e 11	65 e 11	65 e 11

La pensione decorrerà trascorsi 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per gli autonomi ed i parasubordinati, dalla data di maturazione dei requisiti.

1.2 Posticipo decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contributi

Per i lavoratori che maturano il diritto a pensione di anzianità dal 2012 con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età, la finestra mobile si prolunga di:

- 1 mese per i soggetti che maturano il requisito nel 2012;
- 2 mesi per coloro che lo maturano nel 2013;
- 3 mesi per quelli che lo maturano nel 2014.

Tab.3

Pensioni di anzianità con 40 anni di contribuzione		
Anno maturazione dei 40 anni di contributi	Decorrenza della pensione	
	Dipendenti	Autonomi
2011	Decorsi 12 mesi da maturazione requisito	Decorsi 18 mesi da maturazione requisito
2012	Decorsi 13 mesi da maturazione requisito	Decorsi 19 mesi da maturazione requisito
2013	Decorsi 14 mesi da maturazione requisito	Decorsi 20 mesi da maturazione requisito
2014	Decorsi 15 mesi da maturazione requisito	Decorsi 21 mesi da maturazione requisito

Sono esclusi dal posticipo del pensionamento coloro che maturano 40 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2011 e nel limite di 5.000 unità i lavoratori:

- collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell'art. 4 e 24 della legge n. 223/1991 per effetto di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 a condizione che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità;
- collocati in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della stessa legge per effetto di accordi collettivi stipulati anteriormente al 30 giugno 2011;
- titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 662/1996, alla data del 17 luglio 2011.

Per quanto riguarda il limite di 5.000 beneficiari in mobilità ordinaria e lunga o in assegno straordinario, il monitoraggio delle domande di pensionamento verrà effettuato dall'INPS sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il posticipo della decorrenza della pensione con 40 anni non trova applicazione per il personale della scuola, per il quale resta in vigore la finestra dell'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre), come disposto dall'art. 59, comma 9 della legge n. 449/1997.

1.3 Aumento dell'età pensionabile delle lavoratrici private

L'intervento prevede l'innalzamento graduale dell'età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (FPLD e GSLA) e dei Fondi sostitutivi dell'Ago, nonché a carico della Gestione separata. 6

Il primo incremento graduale dell'età è previsto a partire dal 2020 per arrivare a 65 anni nel 2032.

Nella tabella che segue si riporta la probabile evoluzione dell'età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici, tenendo conto sia dell'incremento graduale fino a 65 anni sia dell'adeguamento rispetto all'aumento della speranza di vita.

Tab.4

Anno	Età attuale	Adeguamento età per incremento speranza di vita*	Incremento graduale fino a 65 anni	Attesa per decorrenza	Età effettiva per pensionamento di vecchiaia Comprensiva di finestra mobile	
					Dipendenti	autonomi
2011	60 anni	--	--	12 mesi pensioni liquidate dal FPLD	61 anni	61 anni e 6 mesi
2012		--	--		61 anni	61 anni e 6 mesi
2013		3 mesi*	--		61 anni e 3 mesi	61 anni e 9 mesi
2014			--		61 anni e 3 mesi	61 anni e 9 mesi
2015			--		61 anni e 3 mesi	61 anni e 9 mesi
2016		7 mesi*	--		61 anni e 7 mesi	62 anni e 1 mese
2017			--		61 anni e 7 mesi	62 anni e 1 mese
2018			--		61 anni e 7 mesi	62 anni e 1 mese
2019		11 mesi*	--		61 anni e 11 mesi	62 anni e 5 mesi
2020			1 mese		62 anni	62 anni e 6 mesi
2021			3 mesi	18 mesi pensioni liquidate dalle GSLA e dalla Gestione Separata	62 anni e 2 mesi	62 anni e 8 mesi
2022		15 mesi*	6 mesi		62 anni e 9 mesi	63 anni e 3 mesi
2023			10 mesi		63 anni e 1 mese	63 anni e 7 mesi
2024			15 mesi		63 anni e 6 mesi	64 anni
2025		19 mesi*	21 mesi		64 anni e 4 mesi	64 anni e 10 mesi
2026			27 mesi		64 anni e 10 mesi	65 anni e 4 mesi
2027			33 mesi		65 anni e 4 mesi	65 anni e 10 mesi
2028		23 mesi*	39 mesi		66 anni e 2 mesi	66 anni e 8 mesi
2029			45 mesi		66 anni e 8 mesi	67 anni e 2 mesi
2030			51 mesi		67 anni e 2 mesi	67 anni e 8 mesi
2031	26 mesi*	57 mesi	67 anni e 11 mesi	68 anni e 5 mesi		
2032		60 mesi	68 anni e 2 mesi	68 anni e 8 mesi		

*la stima dell'incremento dei requisiti legati alla speranza di vita è quello ipotizzato dal Governo nella relazione tecnica al decreto legge sulla manovra.

Per quanto riguarda le lavoratrici della pubblica amministrazione iscritte ai fondi esclusivi dell'Ago, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è già stato elevato a 65 anni a decorrere dal 2012 dalla legge n. 122/2010. L'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni dal 2012 non opera nei confronti delle dipendenti pubbliche che maturano il requisito anagrafico di almeno 61 anni congiuntamente al requisito contributivo minimo entro il 31 dicembre 2011.

L'innalzamento a 65 anni dal 2012 si applica a tutte le lavoratrici iscritte ai fondi esclusivi dell'Ago ad eccezione delle appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al personale operativo dei vigili del fuoco, per le quali restano in vigore i requisiti previsti dall'art. 2 del Dlgs n. 165/1997, nonché alle iscritte al soppresso Ipost ed al Fondo speciale dei ferrovieri, come chiarito con i pareri del Ministero del lavoro (non è chiaro se l'incremento dell'età dal 2020 sarà applicato anche a queste ultime dipendenti visto che l'attuale norma dispone l'incremento dell'età per le lavoratrici che liquidano la pensione a carico dell'ago, dei Fondi sostitutivi dell'ago e della Gestione separata).

1.4 Riduzione delle pensioni ai superstiti

L'art. 18, comma 5 della legge, per le pensioni di reversibilità con decorrenza dal 1° gennaio 2012, stabilisce una riduzione dell'aliquota percentuale nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni.

La riduzione stabilita è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

La norma si applica alle pensioni ai superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive o sostitutive di tale regime e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 335/95.

Esempio:

pensionato di ottanta anni che si sposa con una donna di cinquantanove anni:

- se il decesso del pensionato avviene trascorso un anno dal matrimonio, la reversibilità viene ridotta del 90%;
- se il decesso avviene trascorsi nove anni dal matrimonio, la reversibilità viene ridotta del 10%.

La riduzione non opera nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Resta confermato il regime di cumulabilità previsto dall'art. 1 comma 41, della legge n. 335 del 1995.

Il provvedimento presenta evidenti aspetti di illegittimità costituzionale. Con più pronunciamenti, infatti, la Corte Costituzionale in passato ha dichiarato incostituzionali tutte quelle norme che limitavano il diritto alla pensione ai superstiti in caso di matrimonio contratto in età avanzata e di breve durata.

(FINE PRIMA PARTE....la seconda parte verrà pubblicata sul prossimo numero)

FONDI ELETTRICI , TELEFONICI , VOLO

Circolare INPS n° 97 del 22 luglio 2011

I lavoratori elettrici e telefonici e i lavoratori iscritti al fondo volo che hanno cessato l'attività lavorativa, che comportava l'iscrizione ai rispettivi fondi di previdenza entro il 30 luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione, hanno diritto a vedersi costituita la posizione assicurativa presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita da INPS.

Lo precisa l'INPS con la circolare 97 del 22 luglio 2011, interpretando l'art. unico della legge 322/1958 abrogata dall'art. 12 comma 12 undicesima della legge 122/2010.

I lavoratori interessati, che ad esempio avevano due spezzoni di contribuzione, il primo versato presso un fondo speciale (es. elettrici) il secondo presso Ago INPS, non saranno più costretti a pagare il trasferimento (unifica) della posizione dal fondo all'INPS (come prevedeva la legge 122/2010) ma potranno farlo gratuitamente.

L'unifica delle posizioni presso INPS potrà avvenire all'atto del pensionamento o su esplicita richiesta dell'interessato senza limite temporale.



**PATRONATO
INCA CGIL
BERGAMO**

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3
Tel. 035-3594120
Email : IncaBergamo@cgil.lombardia.it

CGIL



CAMERA del LAVORO

di BERGAMO

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3 – tel. 035 3594111
Email: Bergamo@cgil.lombardia.it
www.cgil.bergamo.it